

1. Le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6 lettere a) e b) del Regolamento di funzionamento del Fondo sono liquidate con i criteri e le misure indicate dall'art. 9 del Regolamento medesimo.
2. La procedura da applicare per l'erogazione di tali prestazioni, sarà stabilita con successive e specifiche modalità operative, definite d'intesa tra INPS e Ferrovie dello Stato SpA, che riguarderanno le fasi:
 - a) di presentazione delle domande;
 - b) dello svolgimento dell'istruttoria;
 - c) dell'approvazione della prestazione ed erogazione del trattamento.
3. Le società del Gruppo FS, ai fini della determinazione delle prestazioni ordinarie si impegnano a comunicare all'INPS tutti gli elementi necessari per il calcolo dell'importo da corrispondere, nonché i dati per la contribuzione correlata secondo il tracciato e le istruzioni tecniche comunicate dall'Istituto.

Art. 6 - Flussi informativi tra il gruppo FS e l'INPS

1. L'INPS rende disponibile on line alle singole Società del Gruppo FS i dati sintetici ed analitici relativi alle prestazioni erogate, con le procedure in uso per gli analoghi Fondi già istituiti presso l'Istituto.

Art. 7 - Provvista per l'erogazione delle prestazioni

1. In relazione all'erogazione delle prestazioni ordinarie, considerata l'attuale sospensione del contributo ordinario di finanziamento e le risorse già accantonate presso il Fondo, Ferrovie dello Stato Spa verserà all'INPS, con modalità che saranno concordate, apposita provvista necessaria a far fronte alle prestazioni, di cui all'art. 6, lettere a) e b) del Regolamento di funzionamento del Fondo, ai connessi oneri di gestione e alla contribuzione correlata.

2. In relazione all'erogazione delle prestazioni straordinarie, l'INPS riscuote mensilmente per conto del Fondo, con modalità che saranno concordate tra INPS e Ferrovie dello Stato SpA, la contribuzione straordinaria, prevista dall'art. 7, co. 3, del Regolamento del Fondo, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

Art. 8 - Monitoraggio della spesa

1. L'INPS rende disponibili al Comitato Amministratore del Fondo i dati sintetici relativi alla spesa effettuata per ogni autorizzazione.

Art. 9 - Oneri

1. L'INPS, in linea con gli oneri calcolati per la gestione degli altri fondi di solidarietà e come dalle schede allegate alla presente Convenzione, ha determinato i seguenti costi:
 - a. costi annuali generali di gestione: €. 29.100;
 - b. costo di liquidazione del singolo assegno straordinario: €. 277,06; il costo di liquidazione comprende il costo di gestione del primo anno solare;
 - c. costo di liquidazione della singola prestazione ordinaria: €. 95,04; il costo di liquidazione comprende il costo di gestione del primo anno solare;
 - d. costo di gestione della singola prestazione: €. 31,36.
2. Gli oneri di cui al comma 1 sono soggetti a revisione annuale sulla base delle risultanze della contabilità analitica e saranno comunicati a Ferrovie dello Stato Spa che, in caso di mancata accettazione, può esercitare la facoltà di disdetta.

3. Gli oneri di prima liquidazione e gestione degli assegni straordinari sono determinati dall'INPS annualmente e rimborsati direttamente dalla Società esodante.
4. Le somme relative agli oneri per la liquidazione e la gestione delle prestazioni ordinarie sono ricomprese nella provvista di cui al comma 1 del precedente art. 7.
5. Gli oneri di cui alla lettera a) del comma 1 vengono rimborsati all'Inps annualmente da Ferrovie dello Stato Spa.
6. Gli oneri del presente articolo sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, n. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 10 - Trattamento dei dati

1. Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente Convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati personali vengono utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione.

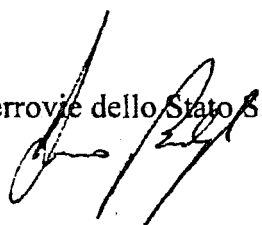
E' assicurato, altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge e, in conformità a quanto sopra, ciascuna delle Parti avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 11 - Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione decorre dal giorno successivo alla sua sottoscrizione e avrà durata biennale, e si rinnova tacitamente per un egual periodo salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi all'altra a mezzo lettera raccomandata a/r con preavviso di almeno sei mesi.
2. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto regolato dalla presente Convenzione o che fosse comunque connessa ad essa, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.



L'INPS



Le Ferrovie dello Stato S.p.A.

Allegati:**Schede analitiche dei costi delle attività di servizio fornite da INPS**

COSTI ANNUALI GENERALI DI GESTIONE

A) Composizione media della Segreteria 2,5 unità

Sedute medie annue del Comitato n. 24

Tempo medio in minuti per l'impegno nelle attività di Segreteria 17.795

Pertanto l'onere complessivo è di € 25.626

B) Costo delle risorse per l'attività di rendicontazione

	ore dedicate	euro
Dirigente della DC Contabilità	4	531
Funzionario	4	384
Supporto	41	2559

Liquidazione assegno straordinario

descrizione attività	tempo medio occorrente (minuti)	fattore di frequenza (nel periodo)	tempo medio unitario (minuti)	costo attività (€ 1,44 al minuto)
1 ricezione domanda (protocollo, stampa ricevuta)	6	1	6	8,64
2 acquisizione domanda in WEBDOM	14	1	14	20,16
3 Rilascio certificazione contributiva (raccolta documenti, calcolo maggiorazioni contributive, riconoscimento figurativi, ecc)	40	1	40	57,60
4 istruttoria liquidazione (verif. requisiti, comunic. al datore di lavoro, rich. dati mancanti)	30	0,9	27	38,88
5 Gestione ricorso (eventuale): redazione scheda istruttoria per ricorso amministrativo	60	0,1	6	8,64
6 quantificazione dell'assegno	28	1	28	40,32
7 compilazione parimenti acquisizione in (VSWEB)	14	1	14	20,16
8 controllo dati acquisiti	22	1	22	31,68
9 pausa (per interruzione di linea ed intervalli fisiologici)	35,4	1	35,4	50,98
TOTALE			192,4	277,06

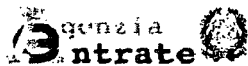
Gestione singola prestazione

	descrizione attività	tempo medio occorrente (minuti)	fattore di frequenza (nel periodo)	tempo medio unitario (minuti)	costo attività (€ 1,44 al minuto)
1	Gestione elaborazioni dei pagamenti mensili	1	1	1	€ 1,44
2	Comunicazioni mensili al datore di lavoro	1	1	1	€ 1,44
3	Gestione revoche e sospensione delle prestazioni, deliberate dal comitato amministratore	25	0,4	10	€ 14,40
4	Controllo periodico delle dichiarazioni sostitutive	6	0,1	0,6	€ 0,86
5	Attività di consulenza in ordine alle modalità di accesso alle prestazioni	10	0,1	1	€ 1,44
6	Variazioni di archivio (cambi ufficio pagatore, variazione di residenza, ecc.)	6	0,03	0,18	€ 0,26
7	Gestione scadenziario per il raggiungimento dei limiti massimi previsti	10	0,8	8	€ 11,52
	TOTALE			20,78	€ 31,36

Liquidazione prestazione ordinaria*in favore dei lavoratori che riducono l'orario (art. 6)*

descrizione attività	tempo medio occorrenza (minuti)	fattore di frequenza (nel periodo)	tempo medio unitario (minuti)	costo attività (€ 1,44 al minuto)
1 ricezione domanda (protocollo, stampa ricevuta e acquisizione nel sistema)	16	1	16	€ 23,04
4 istruttoria (verifica documentale e accertamento dei requisiti)	25	1	25	€ 36,00
5 Liquidazione del trattamento ed eventuale acquisizione dei dati negli archivi centrali	15	1	15	€ 21,60
9 pausa (per interruzione di linea ed intervalli fisiologici)	10	1	10	€ 14,40
TOTALE			66	€ 95,04

Copia per il contribuente

**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE****UFFICIO COMPETENTE : UT ROMA 6 - EUR TORRINO**

CODICE FISCALE 97626760587	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
--------------------------------------	--

DENOMINAZIONE FONDO PERSEG.TO POLITICHE ATTIVE SOSTEGNO REDDITO OCCUPAZIONE PERSONALE SOCIET A' GRUPPO FS
--

TIPO ATTIVITA' 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VI CIRO IL GRANDE N 21

C.A.P. 00144	COMUNE ROMA	PROV. RM
------------------------	-----------------------	--------------------

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE GTLCLD64S01F257G	CODICE CARICA 1
---	---------------------------

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE GUAITOLI GAUSIO

DATA 30/11/2010

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT ALBANO LAZIALE



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per il trasporto ferroviario

DIV. 2



All'Inps
c.a. Direttore Generale
Dr. Mauro Nori
Via Ciro il Grande, 21
00144 ROMA

Alle Ferrovie dello Stato Spa
Direzione Centrale Risorse Umane
e Organizzazione
c.a. Dr. Domenico Braccialarghe
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 ROMA

E p.c.: Al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
D.G. Ammortizzatori Sociali
c.a. Dr.ssa Matilde Mancini
Via Fornivo, 8
00192 ROMA

OGGETTO: Convenzione INPS/Gruppo Ferrovie dello Stato per l'erogazione delle prestazioni previste dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Spa.

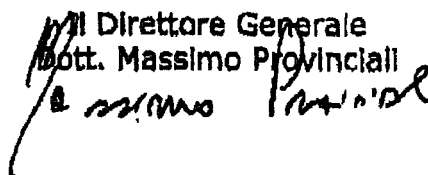
Si fa riferimento alla lettera della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 14/0004824 del 18 febbraio 2010 che, nel rispetto di quanto previsto nel D.M. 510 del 23 giugno 2009 e negli accordi collettivi tra il Gruppo Ferrovie dello Stato e le Organizzazioni sindacali di categoria, prevede la sottoscrizione di apposite convenzioni tra l'INPS e il Gruppo Ferrovie dello Stato per definire le modalità relative alla presa in carico del Fondo da parte dell'Istituto, per regolare il passaggio delle risorse del Fondo già accantonate e per gestire il flusso della contribuzione e delle prestazioni previste dal Fondo stesso.

Il Fondo, costituito ai sensi dell'art. 59, co. 6, 2ª parte, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 - che prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di

ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende sprovviste del sistema di ammortizzatori sociali-, risulta attualmente costituito presso Ferrovie dello Stato Spa, in attesa del suo trasferimento presso l'Inps.

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto ed in linea con quanto affermato nel D.M. 510 del 23 giugno 2009, la definizione di apposita Convenzione tra l'INPS ed il Gruppo Ferrovie dello Stato per l'erogazione delle prestazioni previste dal Fondo non necessita di sottoscrizione da parte dello scrivente Dicastero, cui tuttavia si prega voler inviare copia della stessa una volta definita.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Dott. Massimo Provinciali


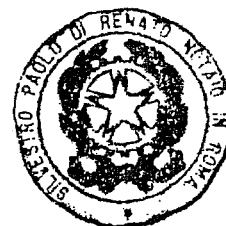
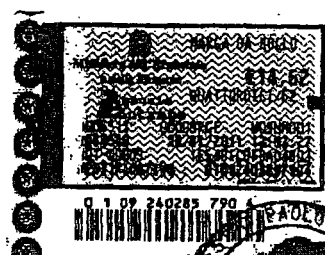
Allegato "B"
alla resolta 22700

REGOLAMENTO PER LE RIUNIONI DEL

COMITATO AMMINISTRATORE

**del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e
dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS**

[Handwritten signature]



TITOLO I NORME PRELIMINARI

Art. 1

Fonti normative

1. Il presente regolamento è redatto sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 59, comma 6, II parte, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449; nel D.M. 27 novembre 1997, n. 477; nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009 e successive modificazioni e nella Convenzione tra INPS e Gruppo Ferrovie dello Stato per l'erogazione delle prestazioni previste dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS, sottoscritta il 25 giugno 2010.

Art. 2

Composizione Comitato amministratore

1. Il Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS (da ora in poi Fondo) è gestito dal Comitato amministratore.
2. Il Comitato amministratore (da ora in poi Comitato) è composto da dodici esperti, designati pariteticamente dalle Società, d'intesa con Federtrasporto/Agens, e da ciascuna delle Organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo di regolamentazione del Fondo, individuati in ragione della loro competenza professionale, nominati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3. La durata in carica dei componenti del Comitato è di due anni dalla data di insediamento del Comitato stesso. La nomina non può essere effettuata per più di due volte consecutive. Alla scadenza, i componenti rimangono in carica fino alle nuove designazioni.
4. Nel caso in cui uno o più componenti il Comitato, durante il mandato, cessino dall'incarico, per qualunque causale, si provvederà alla loro sostituzione, secondo le modalità sopra previste. Il sostituto rimane in carica sino al termine della consiliatura.

Articolo 3

Insediamento ed elezione del presidente

1. La riunione di insediamento del Comitato viene convocata dal componente più anziano di età fra quelli designati dal Decreto Ministeriale di nomina.
2. Nella riunione di insediamento, presieduta dal componente più anziano di età, il Comitato procede all'elezione del presidente con votazione a scrutinio segreto.
3. Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso, a rotazione tra i propri componenti di parte aziendale e di parte sindacale. E' eletto presidente del Comitato il componente che raggiunge almeno i due terzi dei voti dei componenti. Ove necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non venga raggiunta tale maggioranza, eventualmente anche nella stessa riunione.



Qualora il presidente non sia stato ancora eletto dopo tre riunioni, deve esserne data informazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente alla nomina del Comitato, trasmettendo copia dei verbali delle riunioni stesse, e inviando per conoscenza un'informativa anche al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

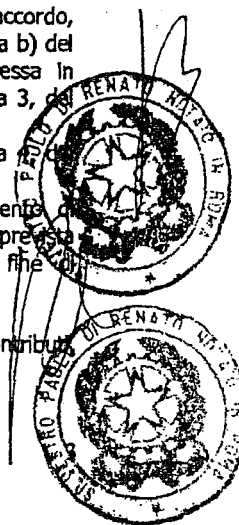
4. Nella riunione di insediamento il Comitato **può eleggere** anche un vice presidente con le stesse modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. Il processo verbale della riunione di insediamento è sottoscritto dal componente anziano che ha esercitato le funzioni di presidente e dal segretario del Comitato. Il processo verbale della riunione di insediamento del Comitato va trasmesso in copia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per conoscenza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 4

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

Il Comitato Amministratore deve:

- a) **eleggere il Presidente** alternativamente, tra i componenti del Comitato designati in rappresentanza delle imprese ed i componenti designati in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali;
- b) predisporre il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo annuale di gestione corredato da una relazione, e deliberare sui bilanci medesimi, nonché sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- c) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti, ordinari e straordinari e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dall'allegato C - d'ora in poi "Regolamento di funzionamento del Fondo" - all'Accordo del 15 maggio 2009 tra il Gruppo Ferrovie dello Stato e le Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria stipulanti, con i quali è stato integrato e modificato l'Accordo del 21 maggio 1998 Istitutivo del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS;
- d) deliberare eventuali revoche e/o sospensioni delle prestazioni nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 12 del Regolamento di funzionamento del Fondo;
- e) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
- f) verificare annualmente l'andamento finanziario del Fondo;
- g) deliberare, sulla base delle intese raggiunte tra le parti firmatarie dell'accordo, la misura del contributo addizionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del Regolamento di funzionamento del Fondo, nonché la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'art. 7, comma 3, del medesimo Regolamento;
- h) deliberare le sospensioni delle contribuzioni ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento di funzionamento del Fondo;
- i) proporre alle parti istitutive stipulanti l'Accordo di cui al Regolamento di funzionamento del Fondo modifiche dell'aliquota contributiva ordinaria prevista all'articolo 7, comma 1, lett. a), del medesimo Regolamento, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle prestazioni;
- j) **decidere su ricorsi in materia di contributi e prestazioni;**
- k) formulare, più in generale, proposte alle parti stipulanti in materia di contributi.



Interventi e trattamenti;

- l) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi, regolamenti, accordi o contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per mezzo della Direzione generale del trasporto ferroviario, vigila sull'operato del Comitato Amministratore del Fondo, che a riguardo predispone apposita Informativa da trasmettere, annualmente, per conoscenza anche al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Articolo 5

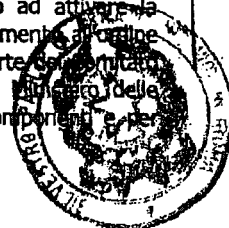
Il presidente del comitato

- 1. Le riunioni del Comitato, successive a quella di insediamento, sono convocate e presiedute dal presidente. In caso di assenza del presidente le riunioni sono presiedute dal componente più anziano di età.**
- 2. Il presidente predispone l'ordine del giorno della riunione, assicura l'istruttoria dei relativi argomenti, accerta la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione, partecipa le eventuali comunicazioni, regola e riassume la discussione, pone in votazione le proposte di deliberazione e ne comunica l'esito, dichiara sciolta la riunione al termine dei lavori.
Il presidente trasmette a chi di interesse le deliberazioni assunte.**
- 3. Nella predisposizione dell'ordine del giorno il presidente tiene conto anche degli argomenti indicati dai singoli componenti il Comitato.**
- 4. Qualora un terzo dei componenti facciano motivata richiesta scritta per la trattazione di specifici argomenti, da indicare nella richiesta medesima, il presidente è tenuto a convocare il comitato entro 15 giorni.**

Articolo 6

Mancata partecipazione dei componenti

- 1. I componenti che non possano partecipare ad una riunione sono tenuti a darne preventiva comunicazione, per le vie brevi, alla segreteria del Comitato almeno quarantotto ore prima della riunione stessa, salvo casi di forza maggiore. Alla predetta comunicazione dovrà seguire apposita segnalazione scritta al presidente dei motivi che impediscano la loro partecipazione alla riunione.**
- 2. All'inizio di ogni riunione il presidente dà comunicazione delle assenze giustificate, con relativa indicazione nel processo verbale della riunione medesima.**
- 3. Qualora un componente non partecipi alle riunioni per più di tre volte consecutive senza giustificato motivo, il presidente è tenuto ad attivare la procedura per la dichiarazione di decadenza, iscrivendo l'argomento all'ordine del giorno della prima riunione utile per la formulazione da parte del Comitato della proposta per dichiarare la decadenza da inoltrare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente alla nomina dei componenti, per conoscenza al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.**



Articolo 7 *Dimissioni*



1. Le dimissioni dal Comitato debbono essere rassegnate con atto scritto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e contemporaneamente comunicate al presidente del Comitato medesimo.
2. Le dimissioni diventano operanti soltanto dalla data del decreto di nomina del sostituto.
3. Le dimissioni possono essere revocate, con le stesse forme indicate al precedente comma 1, a condizione che non sia già stato nominato il sostituto.

Articolo 8 *Il segretario del comitato*

1. Il segretario, nominato, su proposta del Presidente, dal Comitato con apposita deliberazione nella prima riunione utile, partecipa alle riunioni del Comitato con funzioni di verbalizzazione e svolge tutti gli atti necessari ad assicurare il regolare svolgimento delle riunioni stesse. La delibera è assunta a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti con voto palese.
2. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte a cura dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ai sensi della Convenzione INPS-Gruppo FS per l'erogazione delle prestazioni previste dal Fondo, siglata il 25 giugno 2010.
3. Il segretario del Comitato, coadiuvato dal supporto di segreteria dell'INPS, esercita le sue funzioni in diretta collaborazione con il presidente per assicurare l'istruttoria degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la completezza della relativa documentazione e la correttezza formale dello schema di deliberazione proposto.

Art. 9 *Altre presenze alle riunioni*

1. Il Presidente sentito il Comitato può invitare alle riunioni i responsabili di strutture aziendali del Gruppo FS e/o di strutture dell'INPS, o i relativi collaboratori, quando la loro presenza sia necessaria ai fini della trattazione di argomenti di competenza delle rispettive strutture o quando sia comunque ritenuta utile la loro audizione.
2. Il Comitato può invitare a partecipare alle riunioni altri soggetti o consulenti esterni, la cui presenza sia ritenuta utile dal Comitato stesso in relazione agli argomenti da trattare.
3. La presenza alle riunioni delle persone invitate ai fini della trattazione di determinati argomenti è limitata al tempo occorrente per l'esame degli argomenti stessi, anche ai fini del rispetto della normativa posta a tutela della riservatezza.
4. Alle riunioni del Comitato può, altresì, presenziare il capo dell'Ufficio Segreteria degli Organi Collegiali dell'INPS o altro funzionario della struttura individuato dallo stesso Capo Ufficio oltre al personale addetto alle funzioni di segreteria.

